



TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

I GIUDICI DELL'ESECUZIONE

Rilevato che:

- l'art. 16 bis, comma 9-septies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, prevede che: *“I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.”*;
- il disposto di cui sopra si applica ai procedimenti di esecuzione forzata ad oggi pendenti (art.20, 5° co., D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162);
- con delibera dell'11.3.2020 il Consiglio Superiore della Magistratura, richiamate le finalità dei rapporti riepilogativi, ha evidenziato la necessità che *“gli ausiliari del giudice depositino tutti i rapporti riepilogativi utilizzando i modelli informatici predisposti dal Ministero, al fine di consentire l'effettiva acquisizione nella banca dati ministeriale delle informazioni contenute nei suddetti rapporti periodici e, in ultima analisi, consentire all'autorità giudiziaria di esercitare effettivamente ed efficacemente il potere-dovere di controllo e vigilanza, previsto dall'ordinamento”*;
- con la stessa delibera il CSM ha invitato i Presidenti di Tribunale a vigilare affinché i professionisti delegati utilizzino i modelli informatici predisposti dal Ministero della Giustizia;

ritenuto pertanto che i professionisti delegati siano tenuti a redigere i rapporti riepilogativi (iniziale, periodico e finale), avvalendosi dei “redattori atti” in distribuzione sul mercato (qui un elenco non esaustivo https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_28.wp), secondo gli schemi conformi ai vigenti XSD ministeriali https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26_1.wp?previousPage=pst_27&contentId=DOC1162), nel rispetto dell’art. 14 delle specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24;

atteso che l’adozione di rapporti conformi alle direttive ministeriali garantisce che tutti i dati inseriti dai delegati vengano correttamente recepiti dalla consolle del Magistrato e possano essere visualizzati agevolmente;

rilevato che la piattaforma di www.procedure.it annovera, tra le altre, la funzione inerente alla redazione ed al deposito telematico dei rapporti riepilogativi dei professionisti delegati - iniziale, semestrale e finale - contenenti tutti i parametri previsti dalle ultime specifiche ministeriali;

ritenuta indispensabile l’adozione della versione analitica del rapporto riepilogativo periodico in quanto quella sintetica, pure predisposta dal Ministero, appare oltremodo concisa e non consente di visualizzare dati rilevanti a fini statistici né di svolgere un’efficace attività di vigilanza;

vista la delega del Presidente del Tribunale;

DISPONGONO CHE

1. a partire dal 30.5.2022 i professionisti delegati ex art. 591 bis c.p.c. utilizzino esclusivamente i modelli informatici predisposti dal Ministero e messi a disposizione dai redattori reperibili sul mercato per la redazione dei rapporti riepilogativi iniziali, periodici e finali, e che adoperino per detti rapporti solo la versione analitica;

2. la Cancelleria, a partire dal 30.5.2022, nel caso in cui siano depositati atti redatti con modelli informatici diversi da quelli ministeriali, rifiuti il deposito adottando la dizione *non conforme alla circolare del 12.4.2022*.

La Cancelleria curerà la diffusione della presente circolare mediante: comunicazione ad Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. affinché ne curi la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Pistoia; inoltre via *mail* a tutti i professionisti delegati (avvalendosi della collaborazione del gestore delle vendite telematiche Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a.); comunicazione mediante PEC ai notai delegati; comunicazione ai Presidenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti di Pistoia

affinché ne curino la diramazione ai rispettivi iscritti; affissione nella bacheca della cancelleria del tribunale.

Pistoia, 12.4.2022

I G.E.

Dott.ssa Nicoletta Curci Dott. Filippo Fontani Dott. Sergio Garofalo Dott.ssa Veronica Menchi